



23793-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo

- Presidente -

Sent. n. sez. 553

Orlando Villoni

UP - 07/04/2022

Angelo Capozzi

R.G.N. 42634/2021

Ersilia Calvanese

- Relatore -

Ombretta Di Giovine

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 18/03/2021 della Corte di appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Palmi che aveva condannato (omissis) per due episodi di evasione (art. 385 cod. pen.), commessi il 18 e 21 luglio 2020.

In particolare, la Corte di appello assolveva l'imputato dal reato commesso il 18 luglio 2020 e rideterminava la pena per il residuo reato, previa concessione delle attenuanti generiche, confermando nel resto.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen.

Il grado di appello è stato definito con procedura non partecipata e con sentenza qualificata con motivazione contestuale; tuttavia, risultava depositata in cancelleria il 22 marzo 2021.

La difesa, non avendo partecipato all'udienza, non era in grado di verificare la circostanza della motivazione contestuale e di acquisire cognizione della data di deposito. Il che ha dato luogo alle violazioni di legge sopra denunciate.

Nel caso la Corte di legittimità dovesse ritenere la motivazione contestuale, si chiede di restituire il ricorrente nel termine per proporre impugnazione.

2.2. Violazione degli artt. 85 cod. pen., 71 e 178 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull'accertamento della capacità di intendere e di volere e della capacità processuale del ricorrente.

La valutazione sul punto della Corte di appello non è supportata da idonei elementi tecnici in grado di superare le obiezioni espresse dal difensore (con richiesta di accertarsi tali condizioni) e i significativi indici di anomala condizione psichica dell'imputato tanto nei fatti scrutinati tanto nel comportamento processuale.

2.3. Violazione degli artt. 192, 125, 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto ai parametri valutativi utilizzati per i due reati.

La Corte di appello, partendo dalle stesse premesse e dagli stessi presupposti del fatto, è giunta inspiegabilmente a conclusioni opposte per valutare l'offensività dei due episodi di evasione.

2.4. Stante la scarsa offensività del fatto non si giustifica la decisione di non riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva (a fronte di specifica richiesta della difesa).

2.5. Violazione degli artt. 385 e 133 cod. pen., 125 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione del minimo edittale.

In modo contraddittorio con le premesse circa la non rilevante gravità del fatto, la Corte di appello non ha applicato una pena attestata sul minimo edittale.

Non potevano assurgere a circostanza rilevante i motivi a delinquere.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo denuncia un vizio che non può comportare in ogni caso l'annullamento della sentenza, ma soltanto determinare la corretta individuazione del *dies a quo* per l'impugnazione.

L'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Rv. 281641). Impugnazione nella specie pienamente formulata.

3. Il secondo motivo, relativo al mancato accertamento della capacità di intendere e di volere e di quella di stare in giudizio, è manifestamente infondato.

Essendo stato dedotto dalla difesa nel giudizio di merito soltanto un semplice stato di tossicodipendenza, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto, secondo i quali la situazione di tossicodipendenza che influisce sulla capacità di intendere e di volere è solo quella che, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni patologiche permanenti, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica (tra le tanti, Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, Rv. 273389).

Coerentemente a tale orientamento, la Corte di appello ha ritenuto non necessario procedere ad approfondimenti di tipo peritale. E ciò anche per la capacità dell'imputato di stare in giudizio, posto che non era ravvisabile neppure il "fumus" della infermità mentale di cui all'art. 70 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33098 del 19/04/2019, Rv. 276983).

4. Parimenti privo di evidente fondamento è il terzo motivo, in quanto il ragionamento giustificativo della sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati.

La Corte di appello ha assolto il ricorrente per il primo episodio di evasione in quanto l'allontanamento dalla residenza era avvenuto alla presenza e sotto il costante controllo delle forze dell'ordine, che erano intervenute per ristabilire

l'ordine a causa di una durissima lite familiare che aveva portato l'imputato per sedare l'eccesso di ira ad uscire dall'abitazione solo per alcuni momenti.

Con riferimento alla seconda condotta commessa il successivo 21 luglio 2021, la stessa Corte territoriale ha evidenziato che si era in presenza di una consapevole evasione: benché originata dai litigi in famiglia, l'imputato era stavolta ben consapevole delle conseguenze della sua condotta che lo avevano portato solo due giorni prima all'arresto, dimostrando pertanto perversità nella decisione di adattare a suo piacere le regole della custodia domiciliare.

5. Non consentiti sono infine i motivi sul trattamento sanzionatorio.

In tema di concessione di attenuanti e di concorso di circostanze, nonché di dosimetria della pena, le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice alla problematica di valutare la condotta o di realizzare l'adeguatezza della pena, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dagli articoli 62-*bis*, 69, 99 e 132 cod. pen. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419).

Nella specie, la Corte di appello ha ampiamente esposto le ragioni delle statuizioni sul punto, con motivazione che, ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., risulta priva di criticità e che la rende pertanto non censurabile in questa sede.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/04/2022.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Stefano Fidelbo

